

Data 16/05/2013

Protocollo N. 6384/DB1614

Classificazione 009/050/060

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni Piemontesi

Agli Enti gestori dei corsi di  
formazione alimentare

LORO SEDI

OGGETTO: Modifica sanzioni articoli 16 e 21 della l.r. n. 38/2006 e s.m.i. Formazione obbligatoria di aggiornamento rivolta ai titolari di esercizio in attività o loro delegati nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande. Comunicazione.

Si comunica che con legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 recante "legge finanziaria per l'anno 2013", pubblicata sul B.U.R.P. 19S1 del 09/05/2013, articolo 29, è stata modificata la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), nello specifico gli articoli 16, 21 e 22, come da testo di seguito riportato:

Art. 29

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è abrogata.

2. Dopo l'articolo 16 della l.r. 38/2006, è inserito il seguente:

"Art.16 bis. (Sospensione dell'autorizzazione).

1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2."

3. Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:

"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza l'autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro".

4. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente:


"2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro."

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 38/2006 è inserito il seguente:


"1 bis. La riqualificazione degli operatori in attività costituisce requisito indispensabile per ottenere il Marchio regionale di qualità di cui all'articolo 23. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, individua specifici percorsi di formazione, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale."

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
dott. Claudio Marocco



Visto  
Il Direttore Regionale  
dott. Giuseppe Benedetto



Referente: dott.ssa Palmira Cutrone  
tel. 011 432 3503 